

DELIBERA n. 74/08/CIR

Definizione della controversia Antonacci / Elitel srl

L'AUTORITA'

NELLA sua riunione della Commissione per le Infrastrutture e le reti del 16 ottobre 2008;

VISTA la legge 31 luglio 1997, n. 249, "Istituzione dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo", in particolare l'articolo 1, comma 6, lettera a), n. 14;

VISTA la legge 14 novembre 1995, n. 481, "Norme per la concorrenza e la regolazione dei servizi di pubblica utilità. Istituzione delle Autorità di regolazione dei servizi di pubblica utilità";

VISTO l'articolo 84 del decreto legislativo del 1 agosto 2003 n° 259 recante "Codice delle comunicazioni elettroniche";

VISTA la delibera n. 173/07/CONS "Regolamento sulle procedure di risoluzione delle controversie tra operatori di comunicazioni elettroniche ed utenti";

VISTO il regolamento concernente l'organizzazione e il funzionamento dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, approvato con delibera n. 316/02/CONS del 9 ottobre 2002, e successive modifiche ed integrazioni;

VISTA l'istanza del 15 maggio 2008 (prot. n. 000028938 del 16-5-2008) con la quale la Sig.ra XXX ha chiesto l'intervento dell'Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni per la definizione della controversia in essere con la società Elitel S.r.l.;

VISTA la nota del 9 giugno 2008 (prot. n. 0033175 del 4-6-2008) con la quale la Direzione Tutela dei Consumatori ha comunicato alle parti, ai sensi dell'articolo 15 del summenzionato regolamento, l'avvio di un procedimento istruttorio finalizzato alla definizione della deferita controversia, invitando le parti stesse a presentarsi all'udienza per la discussione della controversia in data 24 luglio 2008;

PRESO ATTO che la Soc. Elitel, parte convenuta nel presente procedimento, non si è costituita all'udienza prefissata del 24 luglio 2008;

PRESO ATTO che la parte attrice nel presente procedimento, sig.ra XXX, si è regolarmente costituita tramite proprio rappresentante legale in persona del Sig. XXX, nato a Bari il 14-2-1981, giusta Procura in data 24-7-2008;

VISTA la richiesta avanzata in udienza dalla parte attrice che chiede l'annullamento del credito vantato dalla Soc. Elitel S.r.l., relativamente alle fatture n. VB327211 del 5-3-2006 pari ad Euro 209,21 (IVA compresa) e n. VB438376 del 5-4-2006 pari ad Euro 234,98 (IVA compresa) in quanto nessun rapporto contrattuale si è

mai instaurato da parte dell' Istante con la predetta Società, né la stessa Società ha esibito alcuna prova contrattuale, eventualmente intercorso con l' Istante, né vocale né scritta. Inoltre, il Sig. XXX chiede il rimborso delle spese di trasferta sostenute per spostarsi dalla sede di Bari della Federconsumatori alla sede di Napoli dell' Autorità. La somma richiesta per tali spese è di totale Euro 150,00 onnicomprensive da corrispondere tramite assegno bancario presso il proprio domicilio in Bari – V.le Unità d' Italia n. 11.

CONSIDERATO quanto segue:

1. Risultanze istruttorie

Sulla base della documentazione acquisita agli atti è risultato che:

- la Sig.ra XXX, intestataria dell' utenza telefonica fissa n. 0833274554, si è vista recapitare, dalla Soc. Elitel S.r.l., nn. 2 fatture: la prima n. VB327211, del 5-3-2006, pari ad euro 209,21 (IVA compresa) e la seconda n. VB38376 del 5-4-2006 pari ad euro 234,98 (IVA compresa), pur non esistendo di fatto alcuna evidenza obiettiva dell' avvenuta conclusione di alcun rapporto contrattuale, né vocale, né scritto, di fornitura di servizio;
- la ricorrente ha, altresì, esperito, con esito negativo il tentativo obbligatorio di conciliazione presso il CO.RE.COM Puglia in data 25-1-2008;

2. Valutazioni in ordine al caso in esame

Dalla disamina della documentazione acquisita nel corso del procedimento si rileva che:

- la Soc. Elitel S.r.l. ha fatturato alla parte istante la fornitura del servizio di telefonia fissa in assenza di qualunque tipo di rapporto contrattuale previsto dalla normativa in vigore della cui esistenza non ha fornito alcuna prova materiale né durante il tentativo di conciliazione presso il CO.RE.COM. competente né presso questa Autorità;
- la medesima Società non si è costituita all' udienza prefissata del giorno 24 luglio 2008 a seguito di regolare convocazione. Non ha, altresì, prodotto agli atti del procedimento alcuna memoria difensiva né ha dimostrato la correttezza degli addebiti fatturati in relazione ad un servizio che, in assenza di prova contraria, non è stato mai richiesto.

RITENUTO, per quanto sopra esposto, che dagli atti del procedimento, non risulta giustificata la pretesa creditoria vantata dalla Soc. Elitel S.r.l., con l' emissione delle predette fatture, per un importo complessivo di euro 444,19;

VISTA la proposta della Direzione Tutela dei Consumatori;

UDITA la relazione del Commissario Stefano Mannoni, relatore ai sensi dell' articolo 29 del Regolamento per l' organizzazione ed il funzionamento;

DELIBERA

La Società Elitel S.r.l. è tenuta provvedere allo storno totale delle n 2 fatture, emesse a debito dell' istante, la prima n. VB327211, del 5-3-2006, per l'importo di euro 209,21 (IVA compresa) e la seconda n. VB38376, del 5-4-2006, per l' importo di euro 234,98 (IVA compresa), per un totale di euro 444,19 (IVA compresa), procedendo alla regolarizzazione della posizione amministrativo-contabile dello stesso istante.

La Società medesima è tenuta, altresì, ai sensi dell' art. 19, comma 6, della Delibera n. 173/07/CONS, al pagamento a favore del rappresentante della parte istante Sig. XXX, come in atti identificato, della somma di euro 150,00 (centocinquanta) a titolo di rimborso forfettario ed omnicomprensivo delle spese di trasferta sostenute per spostarsi dalla sede di Bari della Federconsumatori alla sede di Napoli dell' Autorità. Tale somma dovrà essere corrisposta tramite assegno bancario presso il domicilio del Sig. XXX, in Bari – V.le Unità d'Italia n. 11.;

La Società è tenuta, inoltre, a comunicare a questa Autorità l'avvenuto adempimento alla presente delibera entro il termine di 60 giorni dalla notifica della presente.

Ai sensi dell'art. 1, comma 26, della legge 31 luglio 1997, n. 249, il presente atto può essere impugnato davanti al Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio, in sede di giurisdizione esclusiva.

Ai sensi dell'art. 23 bis, comma 2, della legge 6 dicembre 1971 n. 1034 e successive integrazioni e modificazioni, il termine per ricorrere avverso il presente provvedimento è di 60 giorni dalla notifica del medesimo.

Napoli, 16 ottobre 2008

IL PRESIDENTE

Corrado Calabrò

IL COMMISSARIO RELATORE

Stefano Mannoni

per attestazione di conformità a quanto deliberato

IL SEGRETARIO GENERALE

Roberto Viola